

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n.361 del 27 novembre 2020

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECEPTION E PORTIERATO PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA” – Riammissione al prosieguo della gara della RTI Sevitavia Sicurezza srl – Global Security Agency srl

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania,

ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014.

CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n. 84 del 14.05.2019 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei “*servizi di reception e portierato presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania*”, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 lett. a) del D. L.gs. n. 50/2016

- che con la medesima determinazione, sono stati approvati gli Atti di Gara (Bando di gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Speciale e relativi allegati, Relazione tecnico-illustrativa);

- che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 04.11.2019 alle ore 12:00, sono pervenute a Sistema n.37 offerte;

- che il seggio di gara, all'uopo nominato, ha proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti;

- che a seguito della predetta valutazione amministrativa, con Determinazione dirigenziale n.316 del 29.09.2020 è stato escluso dalla procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei “*servizi di reception e portierato presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania*” l'operatore RTI Sevitalia Sicurezza srl – Global Security Agency srl ai sensi dell'art. 80 comma 4 del DLgs 50/2016;

CONSIDERATO

- che l'RTI con più note agli atti della Stazione Appaltante ha invitato la stessa, per le motivazioni ivi espresse, ad annullare in autotutela il provvedimento di esclusione di cui predetta Determinazione dirigenziale n.316 del 29/09/2020;

RILEVATO

- che il seggio di gara, sulla base di un'ulteriore compiuta valutazione effettuata anche con riguardo agli ulteriori elementi forniti dal suddetto operatore economico in occasione della richiesta di riammissione, ha ritenuto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 80 comma 4 del DLgs 50/2016 per determinare l'esclusione del RTI Sevitalia Sicurezza srl – Global Security Agency srl;

VISTO

– il verbale n.14 del 24/11/2020 del Seggio di Gara in seduta riservata;

RITENUTO pertanto

- di riammettere alla fase successiva la RTI Sevitalia Sicurezza srl – Global Security Agency srl per i motivi innanzi indicati;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016, - *“Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”*.

Tanto premesso, l'Amministratore Delegato in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020

DETERMINA

- 1) **di rettificare** la Determinazione n.316 del 29 settembre 2020, riammettendo alla fase successiva l'operatore economico RTI Sevitalia Sicurezza srl – Global Security Agency srl per i lotti nn. 2 – 8 – 9 – 10 – 15 e 16 per i quali ha presentato offerta;
- 2) **di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione “societàtrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/determinazioni”, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) **di dare comunicazione del** presente atto al candidato e ai concorrenti ammessi al prosieguo della gara ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

L'Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo

Pubblicato il 27.11.2020